

Regolamento per la valutazione dell'attività di ricerca scientifica degli afferenti al DEMM e la definizione di criteri e misure per la ripartizione del F.R.A.

(approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell'11 giugno 2024)

Art. 1 (Finalità)

Il presente regolamento definisce le regole, i criteri e la metodologia per la valutazione interna della ricerca svolta da tutti gli afferenti al Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM). Con l'attività di valutazione interna della ricerca si vuole promuovere la produzione scientifica di qualità, prevedendo l'attribuzione di un fondo di ricerca a ciascun afferente al dipartimento (PO, PA, RTI, RTD) in funzione della specifica produttività scientifica e indipendentemente dal ruolo accademico ricoperto.

Art. 2 (Quadro normativo di riferimento)

La procedura di valutazione si ispira alla seguente documentazione nazionale relativa all'attività scientifica e di ricerca:

1. Bando di Partecipazione-Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024 (VQR 2020- 2024);
2. Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2020-2024;
3. Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95;
4. Documento dell'Ateneo Sannita sulla ripartizione dei fondi per la ricerca: "Modello per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle strutture decentrate per spese di funzionamento, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi alla didattica e agli studenti, materiale bibliografico, ricerca scientifica e assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" (approvato dal Senato Accademico nella seduta del 30 giugno 2008, aggiornato nella seduta dell'8 aprile 2008).

Art. 3 (Aree Scientifiche e Settori Scientifico Disciplinari)

La definizione dei criteri di valutazione tiene conto delle specificità delle Aree Scientifiche (aree CUN) e di Settori Scientifici Disciplinari (SSD) presenti nel DEMM. Le Aree Scientifiche e i SSD presenti nel Dipartimento DEMM sono:

1. Area CUN 1 ‘Scienze matematiche e informatiche’

INFO-01/A Informatica

MATH-03/A Analisi matematica

MATH-03/B Probabilità e statistica matematica

2. Area CUN 07 ‘Scienze Agrarie e Veterinarie’

AGRI-01 Economia agraria, alimentare ed estimo rurale

3. Area CUN 09 ‘Ingegneria industriale e dell'informazione’

IINF-05/A Sistemi di elaborazione delle informazioni

4. Area CUN 10 ‘Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche’

FRAN-01/B Lingua, traduzione e linguistica francese

ANGL-01/C Lingua, traduzione e linguistica inglese

SPAN-01/C Lingua, traduzione e linguistica spagnola

5. Area CUN 11 ‘Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche’

GEOG-01/B Geografia economico-politica

HIST-03/A Storia contemporanea

6. Area CUN 12 ‘Scienze giuridiche’

GIUR-01/A Diritto privato

GIUR-02/A Diritto commerciale

GIUR-03/A Diritto dell’economia

GIUR-04/A Diritto del lavoro

GIUR-06/A Diritto amministrativo e pubblico

GIUR-08/A Diritto tributario

GIUR-09/A Diritto internazionale

GIUR-10/A Diritto dell’unione europea

GIUR-11/A Diritto privato comparato

GIUR-12/A Diritto processuale civile

GIUR-13/A Diritto processuale penale

GIUR-14/A Diritto penale

GIUR-15/A Diritto romano e fondamenti del diritto europeo

GIUR-16/A Storia del diritto medievale e moderno

GIUR-17/A Filosofia del diritto

7. Area CUN 13 ‘Scienze Economiche e Statistiche’

ECON-01/A Economia politica

ECON-02/A Politica economica

ECON-03/A Scienza delle finanze

STEC-01/A Storia del pensiero economico

ECON-04/A Economia applicata

ECON-06/A Economia aziendale

ECON-07/A Economia e gestione delle imprese

ECON-09/A Finanza aziendale

ECON-08/A Organizzazione aziendale

ECON-09/B Economia degli intermediari finanziari

STEC-01/B Storia economica

STAT-01/A Statistica

STAT-03/A Demografia

STAT-04/A Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze attuariali e Finanziarie

8. Area CUN 14 “Scienze politiche e sociali”

GSPS-03/A Storia del pensiero politico

GSPS-03/B Storia delle istituzioni politiche

GSPS-02/A Scienza politica

GSPS-05/A Sociologia generale

GSPS-07/A Sociologia dei fenomeni politici

GSPS-07/B Sociologia del diritto e della devianza

Art. 4 (Quote di Ripartizione)

La quota FRA assegnata al DEMM ciascun anno viene ripartita nel modo seguente:

1. il 40% (minimo garantito) è distribuito tra tutti gli afferenti in parti uguali;
2. il 60% è distribuito in rapporto ai risultati conseguiti da ciascun afferente al DEMM sulla base della valutazione interna della ricerca e delle altre attività, in applicazione dei criteri di cui al presente

Regolamento.

Le risorse di cui ai punti 1 e 2 sono riconosciute a condizione che, nel periodo di riferimento della valutazione, sia stata prodotta almeno una pubblicazione valutabile ai sensi del presente regolamento.

Art. 5 (Struttura dello Schema di Valutazione)

La valutazione interna prende in considerazione le seguenti attività e prodotti:

1. **Sezione A** – pubblicazioni;
2. **Sezione B** – partecipazione a gruppi qualificati di ricerca;
3. **Sezione C** – mobilità internazionale;
4. **Sezione D** – partecipazione a comitati editoriali e di direzione, direzioni scientifiche di riviste e collane, attività di referaggio;
5. **Sezione E** – attrattività finanziaria.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna sezione viene ponderato secondo i seguenti pesi:

- 0.75 per la Sezione A;
- 0.10 per la Sezione B;
- 0.06 per la Sezione C;
- 0.07 per la Sezione D;
- 0.02 per la Sezione E.

Art. 6 (Attività e prodotti valutabili)

Sezione A. Pubblicazioni

Ai fini della procedura di valutazione si tiene conto della rilevanza della collocazione editoriale della produzione scientifica e della sua diffusione all'interno della comunità scientifica. La valutazione si ispira ai criteri indicati dai GEV e dall'ANVUR relativamente a ciascuna Area di valutazione.

Sono considerate pubblicazioni gli articoli su riviste (solo se dotate di ISSN); libri, capitoli di libri e atti di congressi, anche in formato CD Rom (tutti solo se dotati di ISBN); sono esclusi: attività editoriali e di curatela, abstract di conferenze (anche se pubblicati su riviste), testi o software di esclusivo interesse didattico o divulgativo.

In particolare, sono considerati prodotti valutabili:

1. **Articoli in rivista** ai sensi delle declaratorie contenute negli allegati A (indicatori bibliometrici e

settori concorsuali a cui si applicano: aree disciplinari 1-9) e B (indicatori di attività scientifica non bibliometrici e settori concorsuali a cui si applicano: aree disciplinari 10-14) del D.M. n. 76/2012; vale a dire che si tiene conto della suddivisione delle riviste effettuata dall'Anvur, anche avvalendosi della valutazione dei GEV e delle società scientifiche nazionali, nelle seguenti classi di merito:

- ✓ **Riviste di fascia A:** quelle riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali. Rientrano in tale fascia le riviste classificate in fascia A dai GEV del settore scientifico di riferimento (per la VQR) oppure dall'Anvur ai fini dell'ASN, oppure dalle Società Scientifiche;
- ✓ **Riviste Scientifiche indicizzate ISI (WoS) o Scopus;**
- ✓ **Riviste Scientifiche ANVUR:** riviste (diverse da quelle di Fascia A e da quelle certificate ISI (WoS) o Scopus) contenute nelle liste dell'ANVUR ai fini dell'ASN, oppure contenute nelle liste predisposte dalle Società Scientifiche.

2. **Capitolo di libro** pubblicato di casa editrice rilevante per il SSD, a diffusione:

- ✓ **Nazionale;**
- ✓ **Internazionale**, ovvero che abbia tutti i seguenti requisiti: (i) casa editrice che assicuri una diffusione internazionale documentata; (ii) presenza nell'Editorial Board e/o nel Comitato Scientifico di accademici stranieri qualificati; e (iii) con indicizzazione ISI (WoS)/indicizzazione Scopus ovvero listing in una delle principali banche dati citazionali riportate in precedenza.

3. **Voce enciclopedica** di consolidata tradizione/rilevanza per il SSD.

4. **Saggio giuridico/storico/linguistico-letterario** pubblicato in volume collettaneo, trattato o commentario pubblicato con casa editrice di consolidata tradizione/rilevanza per il SSD di riferimento (sono assimilabili gli atti di congresso e le note a sentenza quando l'analisi scientifica viene sviluppata come in un saggio).

5. **Prefazione o Postfazione di libro** pubblicato con casa editrice di consolidata tradizione/rilevanza per il SSD di riferimento, di almeno dieci pagine.

6. **Monografia** con CE (N/I) di consolidata tradizione/rilevanza per SSD.

7. **Trattato scientifico** con casa editrice (N/I).

8. **Atti di Convegno** di rilevanza (i) nazionale e internazionale con certificazione ISI (WoS) o Scopus e/o sottoposti a peer review; (ii) nazionale e internazionale pubblicati con casa editrice di consolidata

tradizione/rilevanza per SSD.

9. **Traduzioni di libro, capitolo di libro, articolo in rivista** che richiedono specifiche competenze traduttologiche, manifestate anche in un apposito apparato di riflessione e commento. La tipologia non comprende le mere trasposizioni linguistiche e la pubblicazione di una propria opera in altra lingua.

Per le pubblicazioni che hanno conseguito un premio o un riconoscimento internazionale o nazionale, il punteggio della pubblicazione stessa, di cui al seguente art. 7, è incrementato del 20%.

Art. 7 (Criteri di Valutazione delle Pubblicazioni)

I criteri di valutazione delle pubblicazioni e i relativi punteggi sono definiti in due Schemi, uno per i SSD rientranti nelle Aree 10-12-14 (Criteri di Valutazione Aree 10-12-13(1)¹-14: GA12) e un altro per le Aree 7-9-11-13 (Criteri di Valutazione Aree 7-9-11-13(2)²: GA13), in funzione delle specificità delle stesse. I due Schemi di valutazione (GA12 e GA13) sono riportati **nell'Allegato 1** al presente regolamento.

Art. 8 (Pubblicazioni con più autori)

Il punteggio attribuito ai lavori realizzati da più autori, compresi monografia e volumi, risulta pesato in funzione del grado di proprietà della pubblicazione. A tal fine:

1. se il numero di autori è pari a 1 o 2, si applica un peso pari a 1;
2. se il numero di autori è pari a 3, si applica un peso pari a 0.9;
3. se il numero di autori è pari a 4, si applica un peso pari a 0.8;
4. se il numero di autori è >4, si applica un peso pari a 0.7.

Art. 9 (Numero di Pubblicazioni presentabili e relativo calcolo del punteggio medio annuo)

Ciascun autore può indicare non più di 10 pubblicazioni negli ultimi tre anni, ritenute di maggiore rilevanza scientifica, con il vincolo che non più di 5 pubblicazioni con punteggi inferiore a 50 (Vedi Allegato 1).

¹ STEC-01/A Storia del pensiero economico; STEC-01/B Storia economica.

² ECON-01/A Economia politica; ECON-02/A Politica economica; ECON-03/A Scienza delle finanze; ECON-04/A Economia applicata; ECON-06/A Economia aziendale; ECON-07/A Economia e gestione delle imprese; ECON-09/A Finanza aziendale; ECON-08/A Organizzazione aziendale; ECON-09/B Economia degli intermediari finanziari; STAT-01/A Statistica; STAT-03/A Demografia; STAT-04/A Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze attuariali e Finanziarie.

La produttività media annua, per quanto attiene alle pubblicazioni (sezione A) del singolo afferente al DEMM, viene espressa in termini di punti/anno. Il calcolo della media annua si giustifica per tarare il punteggio relativamente a quanti non abbiano ancora maturato un triennio di attività di ricerca. Essa risulta dalla seguente formula:

$$X(A) = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^{10} p_i$$

dove:

T = periodo di riferimento su base annuale

p_i = punteggio per la i -esima pubblicazione ($i=1, \dots, 10$)

$X(A)$ = la produttività media annua per ciascun afferente DEMM

Per rispetto del principio di equità e non discriminazione di genere, in caso di maternità o congedo parentale, il periodo di riferimento della produzione scientifica (36 mesi) è diminuito convenzionalmente di due mesi.

La produttività, in questo caso, si calcola secondo la seguente formula:

$$X(A) = \frac{12}{34} \sum_{i=1}^{10} p_i$$

Art. 10 (Criteri di Valutazione delle Altre Attività)

Sezione B – Partecipazione a gruppi qualificati di ricerca

Categorie di progetti di ricerca considerate e punteggi. Viene considerata la partecipazione ai Progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

In particolare, sono assegnati i seguenti punteggi, per ciascun progetto:

- a) Coordinatore nazionale: punti 50;
- b) Coordinatore locale: punti 35;
- c) Componente: punti 20.

Sezione C – Mobilità internazionale

Visiting presso università straniere svolto per periodi continuativi, per attività di ricerca adeguatamente documentata:

- a) da 15 a 30 giorni: punti 15;
- b) da 31 a 60 giorni: punti 35;
- c) oltre 60 giorni: punti 50.

Sezione D –Direzioni scientifiche di riviste e attività di referaggio, Ideazione e organizzazione di Convegni scientifici, Partecipazione a comitati editoriali

Rientrano in questa categoria:

- a) Direzioni di riviste scientifiche e di collane pubblicate con case editrici di consolidata tradizione/rilevanza per il SSD di riferimento: punti 75;
- b) Premio o riconoscimento nazionale/internazionale assegnato da giuria qualificata per attività di ricerca (solo al responsabile della ricerca): punti 75.
- c) Ideazione e organizzazione, in qualità di responsabile, di Convegno nazionale e internazionale di rilevanza per il SSD e con comitato scientifico composto da almeno tre membri di altri Atenei: punti 50;
- d) Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche: punti 40;
- e) Attività di referaggio per riviste scientifiche: punti 10.

Con riferimento al punto d) è possibile inserire un massimo di n. 3 partecipazioni.

Con riferimento al punto e) è possibile inserire un massimo di n. 3 attività.

Sezione E – Attrattività finanziaria

Viene considerata la capacità degli afferenti al DEMM di attrarre risorse finanziarie erogate da enti pubblici e privati (c.d. conto terzi) e attraverso la partecipazione a bandi competitivi. In particolare, sono assegnati i seguenti punteggi, in relazione all'ammontare dei finanziamenti nel triennio precedente:

- a) fino a 20.000 €: punti 60;
- b) da 20.000 € fino a 40.000 €: punti 80;
- c) oltre 40.000 €: punti 100.

Art. 11 (Calcolo Punteggio)

Il punteggio medio annuo, per quanto attiene alle **Sezioni B, C, D, E** si ottiene dividendo i punteggi totali

delle singole sezioni per il periodo di riferimento (T).

Il punteggio (medio annuo) finale risulta dalla somma dei punteggi medi annui delle singole sezioni (**A, B, C, D, E**), ponderati con i corrispondenti pesi, di cui all'art. 5.

Art. 12 (Graduatoria Finale)

Il Comitato per la Ricerca, a conclusione del processo valutativo, così come descritto in precedenza, definisce la graduatoria finale e, conseguentemente, propone di assegnare le risorse a ciascun afferente, comunicandone l'esito, in modo da consentire l'opportuna verifica della correttezza del processo valutativo.

Al fine di evitare squilibri, nella distribuzione delle risorse finanziarie, di una graduatoria basata su valori assoluti, ciascuna graduatoria di Area viene normalizzata rispetto al punteggio massimo e successivamente divisa in ottili.

La graduatoria finale viene costruita integrando (unendo) le singole graduatorie normalizzate relative alle due macro-aree (GA12 e GA13). In particolare, vengono uniti gli ottili corrispondenti di ciascuna graduatoria di Area in uno stesso ottile, che andrà a comporre la graduatoria finale. In altri termini, ciascun ottile della graduatoria finale, sarà composto dagli afferenti ricadenti nei due ottili di Area corrispondenti. Lo schema di definizione della graduatoria finale è riportato nell'Allegato 2.

L'unione delle due graduatorie di Area garantisce la coerenza al modello di valutazione, facendo in modo che coloro che si collocano, nelle due specifiche graduatorie di area, nello stesso ottile riceveranno lo stesso ammontare di risorse finanziarie.

L'ammontare individuale di risorse finanziarie viene attribuito in base ai seguenti due step:

- ✓ primo step: il 60% della quota FRA del DEMM di cui all'art. 4 viene distribuito tra gli ottili in proporzione al rapporto fra la somma dei punteggi degli appartenenti allo specifico ottile e la somma complessiva di tutti i punteggi;
- ✓ secondo step: l'ammontare attribuito a ciascun ottile viene ripartito in parti uguali tra gli afferenti che lo compongono.

L'incentivo finanziario, riconosciuto agli afferenti che appartengono allo stesso gruppo (ottile), è quindi uguale, variando invece a seconda dell'ottile di appartenenza.

Il Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta utile dopo il termine dei lavori del Comitato per la Ricerca, approva contestualmente la graduatoria e i progetti presentati, finanziati dai Fondi assegnati sulla base della procedura di valutazione sin qui descritta.

Art. 13 (presentazione dei progetti di Ricerca)



L'erogazione del FRA è subordinata alla presentazione, da parte di ciascun afferente o gruppo di afferenti al DEMM, di un progetto di ricerca, coerente con la disciplina dell'Ateneo del Sannio in materia (D.R. n. 360 del 22 marzo 2006) sull'assegnazione e la gestione del fondo di ricerca d'Ateneo, secondo lo schema di attribuzione fondi allegato al presente regolamento.

Art. 14 (Procedura per la compilazione ed esame della scheda)

Ogni afferente al DEMM riporta nella scheda di valutazione (fogli Excel allegati al presente documento) le pubblicazioni selezionate e le informazioni relative alle altre sezioni. La scheda attribuisce automaticamente a ciascun elemento il punteggio previsto.

Ogni afferente al DEMM invia la scheda compilata al Comitato per la ricerca, consegnando una copia (in formato elettronico) di ciascuna pubblicazione e allegando anche altre informazioni utili ai fini della valutazione: collocazione internazionale, notorietà e autorevolezza del mezzo di diffusione, ecc. Tutti i campi della scheda di auto-valutazione devono essere compilati.

Il termine per la presentazione dei prodotti è perentorio.

Il Comitato per la Ricerca esamina le schede di valutazione pervenute e le pubblicazioni e, in caso di incongruenze rispetto al presente Regolamento, introduce le necessarie correzioni, sentito previamente l'afferente al DEMM interessato.

Il mancato invio tramite e-mail dei prodotti di ricerca e della certificazione delle altre attività utili ai fini della valutazione impedisce di riconoscere il punteggio richiesto nella scheda dall'afferente.

Non è consentita la sostituzione di lavori sottoposti a valutazione e giudicati, dal Comitato per la Ricerca, non valutabili o declassati rispetto all'autovalutazione dell'afferente interessato.

ALLEGATO 1 - Criteri per la valutazione dei prodotti differenziati per aree

| PRODOTTI DI RICERCA | Punteggi differenziati per Aree | |
|---|---|---|
| | Criteri di Valutazione Aree 10-12-13(1) e 14 (GA12) | Criteri di Valutazione Aree 6-7-11-13(2) (GA13) |
| CONTRIBUTO IN RIVISTA | | |
| Articolo in Rivista di Fascia A o in Rivista indicizzata ISI (WoS) o Scopus | 75 | 100 |
| Articolo in Riviste Scientifiche (Anvur) | 50 | 50 |
| | | |
| CONTRIBUTO IN VOLUME | | |
| Capitolo libro di casa editrice (N/I) indicizzato ISI (WoS) o Scopus e Voce di Enciclopedia di grande rilievo scientifico nel settore | 75 | 75 |
| Capitolo libro di casa editrice (N/I) considerata rilevante per il SSD | 50 | 50 |
| Saggio in vol. collettaneo con CE rilevante per SSD ⁽¹⁾ | 50 | 50 |
| Prefazione/Post di libro con CE rilevante per SSD, 10 pagine | 15 | 15 |
| | | |
| LIBRO | | |
| Monografia con CE (N/I.) di consolidata tradizione/rilevanza per SSD e/o Trattato scientifico con casa editrice (N/I) | 100 | 75 |
| Volume non rientrante nelle categorie precedenti | 50 | 50 |
| | | |
| CONTRIBUTO IN ATTI DI CONVEGNO | | |
| Atti di Convegno (N/I) indicizzati ISI (WoS) o Scopus e/o sottoposti a peer review | 50 | 50 |
| Atti di Convegno pubblicati con casa editrice rilevante per SSD | 25 | 25 |
| | | |
| TRADUZIONI⁽²⁾ | | |
| Libro | 75 | |
| Capitolo di Libro | 50 | |
| Articolo in Rivista | 50 | |
| | | |

⁽¹⁾Si intendono Saggi giuridici, storici e linguistico-letterari. Sono equiparati gli atti di congresso e le note a sentenza se sviluppati come saggio.

⁽²⁾Solo se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore.

ALLEGATO 2 – Definizione della graduatoria finale e ripartizione della quota variabile

Definizione graduatoria:



Dove **O1₁₂, O2₁₂, ..., O8₁₂** rappresentano i componenti degli ottili dell'area 12, **O1₁₃, O2₁₃, ..., O8₁₃** rappresentano i componenti degli ottili dell'area 13 e **O1, O2, ..., O8** rappresentano i componenti degli ottili finali.

Ripartizione quota variabile:

$$QO_i = \frac{\sum_{k=1}^{n_i} P_k}{\sum_{k=1}^n P_k} * QuotaVariabile$$

Dove QO_i è la quota finale spettante al i -esimo ottile, P_k è il punteggio normalizzato del k -esimo componente, n_i è la numerosità del i -esimo ottile (potrebbero infatti esserci ottili con numero di componenti diversi fra loro), n è la numerosità totale (tutti coloro che hanno compilato la richiesta FRA).